

che "dal bilancio e dal conto dei profitti e delle perdite devono risultare con chiarezza e precisione la situazione patrimoniale della società e gli utili conseguiti o le perdite sofferte".

In modo evidente il legislatore non vuole enunciare concetti astratti, ma principi fondamentali che trovano puntuale esplicitazione nel successivo art. 2424 riguardante il contenuto del bilancio (inteso come Stato Patrimoniale). Detto articolo, infatti, enuncia le poste che il bilancio stesso deve contenere. Attraverso l'esame comparato dell'art. 2424 e del successivo art. 2425 bis del C.C. con lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico dell'ESAC Impresa è verificabile l'esatta corrispondenza tra il bilancio e le norme di legge che lo regolano.

Dall'esame effettuato risulta in modo incontrovertibile che il bilancio dell'ESAC Impresa è conforme allo schema di cui agli articoli del Codice Civile, nel pieno rispetto del principio della chiarezza che si traduce, in senso giuridico contabile, anche, nel divieto, rispettato, della compensazione di partite e di raggruppamenti di voci, in modo che, entro certi limiti, maggiore è la disaggregazione di voci, maggiore è la chiarezza.

Il requisito della precisazione si riferisce ai criteri che devono essere seguiti nelle valutazioni degli elementi dell'attivo e del passivo. Per l'anno 1988, come riportato nella relazione al bilancio, sono stati seguiti i seguenti criteri: gli immobili, gli impianti, il macchinario e i mobili sono stati valutati al prezzo di costo rettificato dalle quote di ammortamento iscritte negli appositi fondi secondo i coefficienti di cui al Decreto 29 ottobre 1974; i criteri sono iscritti al loro valore nominale rettificato dal fondo svalutazione crediti secondo la previsione dello art. 71 del T.U. delle imposte dirette - DPR 22 dicembre 1986, n. 917; le rimanenze finali sono state valutate tenendo conto dell'art. 59 dello stesso Testo Unico. Anche nell'adozione dei criteri di valutazione, in conclusione, si è fatto doveroso riferimento alle norme vigenti in materia, assicurando in questo modo il rispetto del principio della precisazione.

Per completezza, si aggiunge che sono stati ampiamente rispettati anche gli altri principi generali del bilancio di esercizio:
la neutralità, perchè le informazioni desumibili dal bilancio non tendono a favorire determinate categorie di soggetti a scapito di altri;

la competenza economica dei costi e dei ricavi, perchè i fatti di gestione rilevati secondo il criterio della manifestazione finanziaria sono stati rettificati, in sede di chiusura, secondo il criterio della

competenza economica facendo sì che i costi di periodo siano riferiti ai fattori della produzione utilizzati per il conseguimento dei ricavi ;

la costanza di impiego nel tempo dei criteri di valutazione, perchè per gli anni 1989 1990 sono stati seguiti gli stessi criteri di valutazione dell'anno precedente;

la comparabilità dei bilanci di esercizio, perchè è stato utilizzato, nel tempo, lo stesso piano dei conti e lo stesso criterio di esposizione del bilancio;

il principio della rilevazione contabile delle operazioni di gestione, perchè la registrazione dei fatti gestionali è stata eseguita secondo il metodo della partita doppia.

Per quanto riguarda il rilievo n.1 :

La relazione di accompagnamento del bilancio ricalca il contenuto che, in base all'art.2429 bis del Codice Civile, la stessa relazione deve avere. Infatti, dopo aver illustrato l'andamento della gestione nei vari settori di attività, si sofferma sui criteri seguiti nella valutazione delle varie categorie di beni, sui criteri seguiti negli ammortamenti e negli accantonamenti, sui dati relativi al personale e agli accantonamenti per indennità di anzianità , sugli interessi passivi, sulle variazioni intervenute nelle partite dell'attivo e del passivo. L'analisi "trasparente, precisa, corretta" dei dati contabili deve essere condotta utilizzando soprattutto i dati di bilancio e non soltanto la relazione per la quale oltre a non essere necessario non è richiesta nessuna illustrazione della nomenclatura utilizzata che, peraltro, nel caso concreto, è quella comunemente adottata nella maggior parte dei casi. In definitiva, se si vuole analizzare il bilancio deve farsi riferimento al prospetto stesso di bilancio e non alla sintesi dei suoi dati riportati nelle pagine 4, 5, 6 della relazione. L'attenzione dei revisori è attratta, invece, dalla relazione ove la voce "Altri crediti" non è illustrata perchè, in quella sede, si è voluto sottolineare soltanto la distinzione tra crediti di natura diversa da quelli commerciali che nell'eccezione comune indicano i crediti che derivano dalla vendita dei beni oggetto dell'attività dell'impresa.-

2) E S. A C - E N T E

Il Collegio dei Revisori dei Conti riassume, inizialmente, per ogni conto consuntivo esaminato il totale complessivo degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa, ponendo in evidenza i relativi disavanzi di competenza che sono determinati come appresso :

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

per il 1988	£ 10.583.960.348
per il 1989	£ 9.005.008.414
per il 1990	£ 592.868.509

A tale riguardo, è il caso di annotare che il dato così riferito deve essere giocoforza correlato all'avanzo di amministrazione conseguito che costituisce dotazione iniziale di risorse per la previsione dell'esercizio successivo e con il quale vengono finanziati, non solo i residui perenti richiamati nella competenza, ma anche, con eventuali eccedenze, altre attività che non trovano copertura specifica nelle risorse annualmente assegnate, elencandole e precisandole in apposito elaborato (L.R.5/1978 - D.P.R. 18.12.1979, n.696 - art.18).

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Perciò, si trascrivono qui di seguito gli avanzi di amministrazione nella loro entità rilevabile dai conti in esame :

1988	£ 38.363.576.804
1989	£ 33.472.482.909
1990	£ 45.473.647.260.-

BILANCIO DI PREVISIONE

E' vera, poi, la circostanza lamentata dal Collegio secondo cui i bilanci di previsione non sono stati ad esso sottoposti prima della loro approvazione da parte dell'Amministrazione dell'Ente.

Ma, in proposito, contrariamente a quanto sostiene il Collegio, si ritiene che esso non abbia competenza ad esaminare ed esprimersi sul documento programmatico, perchè tale Organo, per sua natura e stessa denominazione (Art.18 della L.R.28/1978) esercita il controllo sulla gestione finanziaria, esaminando, poi, il bilancio , quello consuntivo, da corredare con una sua relazione nella quale, eventualmente esprime osservazioni e raccomandazioni che trasmette al Presidente dell'Ente ed al Presidente della Regione (Presidente di Giunta!).

A conforto di tale convincimento , soccorre la inesistenza di qualsiasi richiesta del Consiglio regionale , unico Organismo deputato alla approvazione del bilancio di previsione, di una, altrettanto, qualsiasi espressione o relazione del Collegio dei Revisori dei Conti dell'ESAC il cui intervento, viceversa, è propedeutico, ma non vincolante, alla approvazione dei conti consuntivi.

Comunque, l'Amministrazione dell'Ente manifesta per il prosieguo la

piena disponibilità a notificare per tempo al Collegio dei Revisori dei Conti anche il bilancio preventivo che, peraltro, è bene precisarlo, in passato è "pervenuto" comunque a tale Organo di controllo interno allegato alle deliberazioni di approvazione adottate dall'Ente.

NATURA GIURIDICA DELL'ESAC

Il Collegio, quindi, dopo aver ricordato le disposizioni contenute agli art.76 e seguenti della L.R. 5 del 1978, che trattano del rendiconto generale annuale, a pagina nove si riferisce all'ESAC definendolo erroneamente "Ente Pubblico Economico".

Si stima che tale definizione è frutto di mero errore di trascrizione, perchè una ipotesi diversa, inaccettabile, porterebbe ad argomentare che più rilievi enunciati formalmente e genericamente, senza cioè, dovizia di richiami e riferimenti, e perciò non riscontrabili, siano da ricondurre, appunto, ad una errata configurazione giuridica dell'ESAC, che, esattamente, è "Ente Pubblico non Economico"!

CONTO PATRIMONIALE ED INVENTARI

Allora, si spiegherebbe il prevalente e reiterato rilievo assegnato alla carenza del conto patrimoniale che, in verità era stato trascurato in sede di predisposizione e redazione dei conti consuntivi, ad iniziare da quello relativo al 1987, per le seguenti motivazioni :

a) con il 1987, all'ESAC è stato imposto dalla Regione Calabria di recepire ed utilizzare, ai fini della previsione, della contabilità, e, conseguentemente, dei conti consuntivi, gli stessi schemi e gli stessi programmi operativi computerizzati in uso presso la stessa.

Tali schemi, come è facile rilevare, non tengono conto in modo rigoroso della tradizionale classificazione delle entrate e delle spese in funzione della loro natura di fatti modificativi (correnti), permutativi (movimenti di capitale), e compensativi (partite di giro), articolando il bilancio in categorie, titoli e capitoli secondo la natura economica dei primi e i rispettivi oggetti degli altri.

Sicchè, lo schema ed i programmi adottati soddisfano, certo, le esigenze dell'Ente Regione, ma non quelle peculiari dell'ESAC che è anche Ente gestore di attività nelle Aziende agricole e di sperimentazione, nonché l'esecutore di interventi di varia natura finanche nella veste di provvisoriamente delegato, sino alla loro dismissione, oltre che delle attività previste dall'art.6 della L.R.28/1978, pure di quelle di cui agli articoli 4 e 5 della stessa legge.

Lo schema di che trattasi non consente di rilevare con immediatezza e

con riscontrabile distinzione, come invece era possibile nel passato, la prescritta "concordanza" tra la contabilità del bilancio e quella del patrimonio, che non si realizza nonostante la esatta codificazione dei capitoli di entrata e di spesa; sicchè, bisogna ricorrere ad elaborazioni manuali, previa analisi documentale delle singole partite contabilizzate anche nell'ambito dello stesso capitolo, per disarticolare le risultanze contabili e, così, ricavare ed estrapolarne, poi, gli elementi costitutivi del patrimonio e delle sue variazioni.

Si indica, ad esempio, che il capitolo n. 1004102 di spesa ricomprende quelle relative a "cancelleria, stampati, acquisto e manutenzione macchine ed arredi di ufficio, attrezzature tecnico scientifiche, materiale informatico di consumo, ecc.", aventi influenze diversificate e, ancor di più, le difficoltà sopra evidenziate si accentuano quando si rileva che il capitolo n. 1004105 assomma in sé "spese per acquisto, manutenzione, riparazione, copertura assicurativa e gestione dei veicoli in dotazione dell'Ente".

b) da più parti, si ritiene che nell' Ente pubblico non economico il "conto patrimoniale" non sia di rilevante significazione che, viceversa, assume nel "sistema del reddito" fondato, appunto, sul patrimonio. E' cosa diversa, ovviamente, la inventariazione dei beni mobili ed immobili che bisognerebbe tenere ~~costantemente~~ aggiornata, se a ciò si potesse destinare il personale in quantità e qualità sufficiente; ma, come è risaputo, ciò non è possibile perchè dei più dei 1.200 dipendenti in servizio al 1985 solo circa 450 rimangono ora in attività, peraltro dislocati in modo scompensato sul territorio regionale.

c) E' chiaro che lo stato patrimoniale deve essere confortato dagli atti di proprietà dei beni censiti; mentre, soprattutto per i terreni acquisiti per espropriazione, frazionati ed assegnati, è certamente problematico definire alla attualità quali sono usciti con certezza dal patrimonio dell'Ente, perchè già volturati in testa agli assegnatari, e quali restano nel solo "possesso". Sono in corso accatastamenti di manufatti realizzati e si ipotizza che la consistenza dei beni mobili non sia sufficientemente certificata.

Ma, stante i richiami legislativi ed i rilievi del citato Collegio, le preposte strutture operative dell'Ente affronteranno a breve la elaborazione e la stesura, nei modi prima precisati, di tale documento, a corredo dei bilanci consuntivi che ne risultano carenti.

Per la prospettiva, le stesse strutture ~~organizeranno~~ ^{organizzeranno} il censimento reale del patrimonio dell'Ente che il Servizio Ragioneria aveva avviato diramando l'11.12.1980 apposita circolare diretta a tutti i Servizi, agli Uffici autonomi, alle dipendenze periferiche ed alle gestioni speciali mirata alla riconoscenza dei beni immobili e mobili al

31.12.1980,richiedendo :

I - Gli inventari dei beni immobili che dovevano evidenziare :

- a) la denominazione,l'ubicazione,l'uso cui sono destinati e il Servizio,l'Ufficio e la Dipendenza cui sono affidati;
- b) il titolo di provenienza,le risultanze dei registri immobiliari, i dati catastali e la rendita imponibile;
- c) le servitù, i pesi e gli oneri da cui sono gravati;
- d) il valore iniziale e le eventuali successive variazioni;
- e) gli eventuali redditi;
- f) le annotazioni utili sullo stato di conservazione ecc..

II - La situazione degli edifici,stabilimenti,impianti in corso di realizzazione trascrivendo :

- 1) la denominazione,l'ubicazione e l'uso cui saranno destinati gli immobili in costruzione;
- 2) la data di inizio e quella prevista per la ultimazione dei lavori;
- 3) l'ammontare complessivo del progetto ,lo stato di avanzamento dei lavori, le spese contabilizzate e liquidate;
- 4) le provvidenze regionali,nazionali e comunitarie assentite.

III - Gli inventari dei beni mobili,classificati nelle seguenti categorie :

- 1) mobili, arredi e suppellettili;
- 2) macchine di ufficio (per scrivere,calcolo,fotocopiatrici,calcolatori elettronici o elettromeccanici);
- 3) strumenti tecnici per ufficio;
- 4) attrezzature di laboratorio o di officina;
- 5) scorte vive;
- 6) scorte morte;
- 7) automezzi e altri mezzi di trasporto;
- 8) beni mobili vari.

Per detti beni mobili devono essere indicati :

- a) la denominazione e la descrizione secondo la loro natura,specie e caratteristiche;
- b) il luogo in cui si trovano;
- c) la quantità;
- d) la classificazione "nuovo","usato", "fuori uso";
- e) il valore di acquisto ,ovvero di stima o di mercato se trattasi di oggetti provenienti d'altra causa.

L'iniziativa della Ragioneria, nonostante i solleciti e le pressioni esercitate sulle strutture periferiche, non ha sortito la formazione puntuale, rigorosa e complessiva della documentazione richiesta nei termini prima specificati a causa del continuo e progressivo depauperamento della forza-lavoro e, perciò, l'Amministrazione si è determinata a costituire appositi nuclei provinciali di lavoro per la fedele rilevazione di tutto il patrimonio dell'Ente, così adempiendo ad un dettato legislativo ineludibile; ma, vi è da precisare che per tale lavoro non si prevedono tempi brevi e che lo stesso rimane condizionato alle determinazioni della Regione Calabria anche in riferimento alla possibilità di ricorrere a professionalità esterne che, proprio perchè tali, richiederanno l'impegno di non trascurabili risorse.

Il rilievo, a tale proposito formulato dal Collegio, essendo tipicamente formale, non può avere, in ogni caso, influenze tali da condurre a negare un parere favorevole alla approvazione dei conti consuntivi, cui si perviene a seguito di giudizio di merito.

Il Collegio aggiunge che tale carenza, in uno a quella del piano per la dismissione delle imprese, ed a quella di costante verifica "degli elementi costituenti la buona gestione finanziaria", non consentirebbe allo stesso Organo una corretta valutazione di tutte le risultanze contabili iscritte nel conto finanziario.

A tale proposito si osserva che alla "corretta" valutazione di cui sopra il Collegio sarebbe potuto comunque pervenire, magari con maggiore dispendio di tempo e di lavoro, se, proprio perchè stima carente la relazione illustrativa, avesse visionato la contabilità dell'Ente e la documentazione amministrativa e contabile agli atti, evitando in tal modo di incorrere in un errore incomprensibile quando pone a carico dell'Ente finanche la responsabilità di non dare "sufficiente ragione delle oscillazioni del disavanzo di amministrazione nei tre esercizi considerati.

Difatti, come in precedenza è stato ricordato e precisato, i bilanci dell'Ente si chiudono con consistenti avanzi di amministrazione, e perciò nessuna "ragione", addirittura richiesta per le sue "oscillazioni", poteva essere offerta dei "disavanzi di amministrazione" che non si sono conseguiti.

GESTIONE DELLA CASSA

Risulta "irricevibile", poi, il rilievo, assolutamente ingiustificabile, secondo cui "non risulta che il conto del tesoriere sia stato regolarmente prodotto ed esaminato dai competenti Organi dell'Ente, di guisa che risulta difficile procedere alla verifica di gestione di cassa per mancanza degli opportuni riscontri contabili".

I Componenti del Collegio sanno che "la buona gestione finanziaria" e contabile, che nell'Ente è stata sempre seguita, come ripetutamente certificato dallo stesso Collegio anche negli ultimi dodici anni, suggerisce di assegnare la massima attenzione quotidiana, momento

dopo momento, alla gestione della contabilità di "cassa", molto più che a quella finanziaria, perchè, quando si ha certezza assoluta della prima, la seconda è sempre ricostruibile con estrema facilità, anche quando fosse andata dispersa.

Orbene, nell'Ente la contabilità relativa alla gestione di cassa, contrariamente a quanto inopinatamente assume il Collegio, viene rigorosamente curata, poi riscontrata con le giornaliere del Tesoriere, e, quindi, rivisionata ed acclarata a fine esercizio con scrupolo e puntualità parificandola con il conto reso dal Tesoriere.

Il Collegio non ha valutato appieno, forse, che l'Ente opera da anni in "regime di tesoreria" e dal 1989 in quello di "tesoreria unica", il che comporta che incassi e pagamenti vengono eseguiti esclusivamente dagli Istituti bancari a ciò abilitati dalla intervenuta convenzione, ed a valere sui conti fruttiferi ed infruttiferi accesi, in ossequio a precise, quanto inderogabili, disposizioni di legge presso Bankitalia - tesoreria prov.le dello Stato.

Ciò esclude che qualsiasi struttura dell'Ente, centrale o periferica, possa eseguire pagamenti e possa detenere, oltre il tempo di giorni tre, eventuali incassi che, comunque, debbono affluire sui conti di tesoreria.

Le procedure di contabilità dell'Ente sono state riorganizzate per rispondere a tali insopprimibili esigenze.

Quindi, la verifica di tale gestione sarebbe risultata di elementare facilità, solo se il Collegio ne avesse richiesto i libri e la documentazione.

Le affermazioni del Collegio a tale proposito, perciò, sono da ricusare decisamente, perchè non trovano un minimo di fondamento e di legittimazione.

PERSONALE IN QUIESCENZA

Al punto 6) di pagina nove, il Collegio, avendo ribadito che "tra le spese del personale, contabilizzate nei consuntivi, sono incluse quelle relative ai dirigenti e funzionari dell'Ente operanti presso le singole imprese", a proposito delle quali si è detto ampiamente in precedenza, aggiunge che nelle stesse sono comprese "quelle del personale che dovrebbe essere collocato in quiescenza".

Sembra di capire che il Collegio voglia riferirsi al personale che, avendo maturato diritto alla pensione, ne ha chiesto la erogazione all'INPS e, tuttavia, resta in servizio sino al compimento del 65° , e, forse, anche fino al 67° anno di età, come sarebbe consentito dalla normativa vigente.

Se è così, si trascrive qui di seguito quanto argomentato in una relazione redatta per rispondere in data 2.11.1992 (Prot.n.143/92) alle stesse osservazioni di tale Collegio .

"Per quanto riferito al 3° punto, cioè per il personale di ruolo dell'Ente che, avendo compiuto il 60° anno di età, ha chiesto ed ottenuto trattamento pensionistico I.N.P.S. ed è rimasto in servizio, il Collegio dei Revisori invita lo scrivente "a riesaminare tutta la materia ed a rispondere di conseguenza" alla nota n. 12866 dell'11.9.1989 con la quale l'Assessore Regionale all'Agricoltura dell'epoca invitava l'Ente "a porre fine a tale situazione", ritenuta illegittima con riferimento alla legge 26.2.1982 n. 54. A tale rilievo si ritiene di fornire le seguenti precisazioni :

"Con nota n. 20/C/Ris dell'8.8.1989 lo scrivente ha sollecitato l'Assessore all'Agricoltura pro-tempore, quale presidente dell'Organo di controllo sugli atti dell'Ente, ad esprimere il proprio giudizio in merito alla problematica di che trattasi; l'Assessore all'Agricoltura, con la nota richiamata dal Presidente del Collegio dei Revisori, nel ritenere illegittima la posizione dei dipendenti dell'ESAC interessati al problema, ai sensi del disposto di cui alla legge 26.2.1982 n. 54, non valutò il fatto che tale legge non opera sul pubblico impiego, essendo riferita all'impiego privato.

"Tale errore di valutazione non ha consentito all'Amministrazione l'adozione di alcun provvedimento per collocare fuori servizio coloro che fruiscono del trattamento pensionistico INPS.

"Più volte è stata sollecitata una decisione regionale, ma mai nessuno "ha saputo o potuto o voluto esprimere volontà o pareri in assenza di "valida giurisprudenza in materia.

"Tale risposta è stata data all'Assessore Regionale all'Agricoltura in data 26.6.1991 (Prot.n. 9631) quando sono stati richiesti elementi di informazione in ordine ad una interrogazione di un Consigliere regionale sulla questione.

"Và altresì evidenziato che la nota dell'Assessorato all'Agricoltura n. 12866 sopra citata, che proponeva la collocazione fuori servizio del personale di che trattasi, ha determinato le seguenti opposizioni :

"a) le organizzazioni sindacali aziendali e territoriali, nel sostenere la non applicabilità della legge 54 del 1982 al personale del pubblico impiego, hanno evidenziato la confusione fatta tra rapporto previdenziale e rapporto di lavoro, visto che il primo consente ai dipendenti dell'ESAC iscritti all'INPS di ottenere la pensione di vecchiaia al compimento del 60° anno di età, prescindendo dal secondo che fissa, invece, la cessazione delle attività al 65° anno;

"b) i Servizi Personale e Legale dell'Ente hanno espresso pareri verbali e scritti che nella sostanza, anche se in modo diversamente articolato, collimano con le tesi sindacali e affermano che nell'ordinamento vigente per il personale dell'Ente "v'è organica normativa speciale che fa divieto all'Amministrazione di collocare a riposo il dipendente prima del compimento del 65° anno di età

"(vds.art.28 L.R.22/4/1985,n.21),semprechè questi non presentino "dimissioni volontarie". Tali strutture concludono dichiarando che "sulla inapplicabilità dell'art.6 della legge 54/82 ai dipendenti con "disciplina legislativa o regolamentare o contrattuale speciale soccorre "il pronunciamento della Cassazione - Civ. Sez. Lavoro,16/12/86,n.7574 "in Giur. 1987,I,1,2010) Cassaz. Civ. Sez.Lavoro, 24/3/1987,n.2868 "(ibidem 2012), nonchè l'applicazione della normativa vigente che va "operando l'INPS, la cui sede provinciale di Cosenza,con circolare "n.14/82 del 28.6.1982,contestualmente ne delimita la portata "specificando che da quanto sopra deriva che..... per coloro per i "quali l'opzione non si pone,perchè altra norma legislativa e/o "regolamentare garantisce il mantenimento in servizio oltre l'età "pensionabile di 60 anni,l'art.6 in questione non trova applicazione".

" A tali posizioni si vanno ad aggiungere altri fatti e precisamente:

- "c) gli accertamenti esperiti presso altri Enti pubblici,tra cui lo "stesso INPS di Cosenza, dove vi è la presenza, in attività di servizio "di personale che già beneficia di pensione di vecchiaia a carico dello "stesso INPS,peraltro datore di lavoro;
- "d) il silenzio del Direttore Generale dell'Ente che, destinatario di "pareri delle strutture succitate,non ha ritenuto di sottoporre "all'Amministrazione dell'Ente alcun provvedimento di collocamento fuori "servizio del personale che fruiva del trattamento pensionistico INPS;
- "e) il collocamento fuori servizio di oltre cento unità avrebbe causato "il collasso dell'Ente il cui personale in attività risulta già ridotto "al 40% di quello in organico;inoltre, l'attuale carenza di organico è "destinata a precipitare nel prossimo 1993, se dovessero perdurare i "vincoli e i divieti a nuove assunzioni, mentre la totale mancanza di "volontà di fare esperire i concorsi interni ritenuti modificativi "dell'attuale posizione giuridica, e quindi preclusivi di una regionale "ristrutturazione dell'Ente,crea condizioni ostative di ogni "miglioramento ;
- "f) la impossibilità di ottenere un qualsiasi parere dell'Avvocatura "dello Stato che già in occasione di precedente richiesta per altra "questione si è rifiutata di fornire pareri all'Ente se non rientranti "in un rapporto organico convenzionato che allo stato non esiste nemmeno "con l'Ente Regione;
- "g) la stessa richiesta rivolta con nota n.21/C/92 del 27.12.1992 "all'Assessore Regionale all'Agricoltura di sollecitare un preciso "pronunciamento degli Uffici legali della Regione sulla vicenda "controversa,non ha ottenuto risposta alcuna.

In ultimo e a tale proposito, si segnala che con nota n.21/C/Ris/1992 del 10.12.1992 è stato richiesto parere al Ministero

della Funzione Pubblica e, con successiva nota n. 15.324 del 16.12.1992 sono stati interessati allo stesso problema i Ministeri del Tesoro e quello del Lavoro e della Previdenza Sociale, per ottenere chiarimenti e indicazioni che prontamente saranno recepiti.

ORGANIGRAMMA E MONITORAGGIO

Sempre a pagina nove - al punto 7), il Collegio lamenta che dalle relazioni illustrative dei bilanci non si evincono chiaramente l'organigramma dell'Ente, la consistenza organica dei singoli Servizi, i carichi di lavoro e le modalità di monitoraggio in modo da dare contezza dell'osservanza dei principi di buona gestione finanziaria.

A tale riguardo, si precisa che tali elementi connotativi della situazione generale dell'Ente sono stati oggetto di discussione più volte tra l'Amministrazione ed il Collegio, e che, comunque, tale carenza formale si sarebbe potuta colmare attraverso l'acquisizione della nutrita corrispondenza esistente agli atti dalla quale emerge la situazione di grave carenza di personale, perchè, come si è avuto occasione di ricordare, il personale in attività il 1985 si costituiva di 1.200 unità e a fine 1992, per effetto di pensionamenti, dimissioni e decessi, si è assottigliato a solo 450 unità, peraltro collocato in modo scompensato sul territorio regionale; mentre la struttura dell'Ente è rimasta quella del 1978 (L.R.21/1978), come sono rimaste storicamente definite le competenze dei settori, in cui, per molti di essi, è aumentato il carico di lavoro rapportato alle residue unità disponibili, essendo rimaste invariate, appunto, competenze e attribuzioni.

Nell'Ente, come nella maggior parte degli altri Uffici pubblici dello Stato, non si è mai realizzato un sistema di monitoraggio, ora suggerito dal Collegio, per dare "contezza" della osservanza dei principi di buona gestione finanziaria, intesa in riferimento alla utilizzazione della forza - lavoro.

Sembra, però, che tale suggerimento possa trovare codificazione nei nuovi indirizzi che scaturiscono dalle disposizioni governative di riforma del rapporto di pubblico impiego.

Perciò, mentre prima la valutazione del rendimento e della efficienza dei lavoratori rimaneva alla responsabilità dei dirigenti degli Uffici, è auspicabile che nel prosieguo, ferme rimanendo l'intervento e le responsabilità gerarchiche a tale proposito, vi possano essere sistemi tali da consentire rilevazioni riconducibili agli stessi parametri, per cancellare errori e discrezioni.

Per quanto riguarda i "residui perenti", i "fondi di ammortamento" dei cespiti patrimoniali e quello di "liquidazione del personale" il "riscontro" sarebbe stato possibile, comunque, perchè esistono programmi informatizzati ed elaborati che li espongono in modo chiaro ed inequivocabile.

A pagina 10, il Collegio indica che le spese di personale dell'Ente "meritano una ulteriore verifica da parte dei competenti Organi regionali". E, a "titolo esemplificativo", non si comprende di che cosa, indica i valori lordi mensili per livello,, massificando e generalizzando ciò che, invece, è individualizzato, perchè ciascun dipendente, è ovvio, ha una sua specifica progressione giuridica ed economica da far valere.

A parte la considerazione che il Collegio avrebbe potuto individuare e indicare meglio quali dovrebbero essere gli Organi regionali competenti per effettuare l'auspicata verifica, allo scopo di fugare i dubbi e le grandi incertezze che a tale proposito sorgono, atteso che il controllo sull'Ente da parte della Regione si intrinseca, sugli atti amministrativi, a cura di una sua Commissione consiliare, con la partecipazione anche di funzionari, e, sui bilanci preventivi e consuntivi, a cura del Consiglio regionale, appare fin troppo chiaro che tale invocazione del Collegio induce i più ad accendere sospetti, dubbi, incertezze, perplessità e titubanze anche su ciò che è regolato ed è stato riconosciuto in modo certo ed inequivocabile in funzione di disposizioni legislative, di atti amministrativi e di semplici determinazioni computistiche irreprensibili.

Perciò, per quanto riguarda il trattamento economico del personale di ruolo dell'Ente, si forniscono i successivi chiarimenti col prospetto che segue e con l'indicazione a margine delle norme di riferimento :

Livello	Stipendio	Salario	Indennità
	Tabellare	Anzianità	Integr. Speciale
	Annuo		
	(1)	(2)	(3)
I°	6.081.000	594.000	995.662
II°	7.041.000	648.000	1.001.509
III°	8.181.000	702.000	1.007.532
IV°	9.181.000	801.000	1.013.886
V°	10.521.000	936.000	1.022.811
VI°	11.631.000	990.000	1.029.648
VII°	13.631.000	1.152.000	1.041.721
VIII°	18.071.000	1.554.000	1.070.568
I° Dir.	25.211.000	2.016.000	1.109.331
II° Dir.	33.593.000	2.520.000	1.156.822

1) L.R. 5 maggio 1990, n.30-art.40 ,recepita dall'Ente con deliberazione

n.406/CS/90 del 18.5.1990 - approvata dall'organo di Controllo con de
cisione n.599 del 13.6.1990;

2) L.R. 5 maggio 1990,n.30 art.41;

3) D.P.R. 1° febbraio 1986,n.13 - L. 24 febbraio 1986 n.37;

4) Al personale dell'ottava qualifica funzionale compete una indennità
di £ 1.500.000 annue (art.42 L.R. 30/1990).

5) Al personale della I° e II° qualifica dirigenziale compete una inden
nità annua commisurata allo stipendio iniziale secondo appositi coef
ficienti varianti da 0,1 a 1 (art.37,L.R.30/90 - L.R. 2 maggio 1991,
n.6, Delib. n.553 del 19.7.1991 - Delib.1033 del 21.2.1992).

- Al Direttore Generale compete una maggiorazione del 25% degli assegni
di carattere stipendiale aventi natura pensionabile - L.R. 2.5.1991,n.7,
a modifica del trattamento economico già previsto dall'art.3 - comma 1°,
della L.R. 22.4.1985 n.21;

- Al personale compete la tredicesima mensilità pari ad un dodicesimo
dello stipendio annuo corrispondente al livello economico in godimento
(art.16 L.R. 22 aprile 1985,n.21);

- Al personale tra la I° e VII° qualifica, avente i requisiti di cui
all'art.35 della L.R. 30./90, compete il livello economico differenziato
determinato maggiorando il trattamento economico tabellare iniziale di
ogni qualifica di un importo annuo lordo pari al 40% della differenza
tra il trattamento tabellare iniziale della qualifica superiore art.34
L.R. 30/90 - Delib.412 del 14.5.1992

I°	£ 384.000
II°	£ 456.000
III°	£ 400.000
IV°	£ 536.000
V°	£ 446.000
VI°	£ 800.000
VII°	£1.900.000

- Al personale compete il riequilibrio di anzianità (maturato vecchia
progressione) di cui all'art.33 della L.R. 22 aprile
1985,n.21,calcolato,per ogni dipendente, nel seguente modo :

MATURATO VECCHIA PROGRESSIONE=

mesi di servizio x 10% dello stipendio al 31.12.1982

=

-7%

ventiquattro

- Dal 1.1.1993 al personale è attribuita una somma forfettaria di Lire 20.000 per 13^{mensilità} - L. 14 Novembre 1992 n.438;

- Al personale chiamato a svolgere funzioni superiori di direzione delle massime strutture organizzative competono per la durata dell'incarico le differenze stipendiali di cui all'art.14 del D.P.R.509/79, (cui fanno espresso richiamo la L.R. n.8/82 e la successiva L.R. 21/85) nonchè all'art.55 della L.R. 14/88. A tale proposito, è opportuno ricordare che alcune perplessità in ordine alla attuazione che l'Ente ne ha fatto, sono state fugate anche per il pensiero espresso a tale riguardo dal Magistrato della Corte dei Conti (Dr.La Rosa) preposto sino a qualche tempo fa al controllo ex art.12 l.259/1958.

- Al personale dell'Ente, già in servizio o cessato dal servizio alla data di entrata in vigore della legge 20.3.1975 n.70 (3.4.1975) viene conservato dall'art.34 della L.R. 21/85 il fondo di accantonamento già regolamentato con deliberazione n.136 del 18.11.1973, approvata con DPGR n.941 del 26.8.1974, attuativa dell'art.73 del regolamento organico approvato con D.I. del 23.12.1970.

Il Consiglio regionale della Calabria , con mozione n.155 del 2.6.1988, adottata all'unanimità, ha impegnato la Giunta Regionale e l'Assessorato Regionale all'Agricoltura ad adottare, con urgenza, i provvedimenti di competenza intesi a riconoscere anche al personale dell'ESAC inquadrato nei ruoli in forza di pubblico concorso bandito alla data del 26.8.1974 e pubblicato, in pari data, sulla G.U. n.222, ancorchè assunto per effetto della legge 482/1968, il fondo di accantonamento di cui beneficiava il resto del personale, al fine di evitare sperequazioni tra il personale dell'Ente stesso.

L'ESAC, con deliberazione n.480/CS/88 del 15.7.1988, accogliendo la mozione n.155 di cui sopra del Consiglio regionale della Calabria, riconosceva il fondo di accantonamento a tutto il personale in servizio o cessato dal servizio al 30.12.1978 in quanto il regolamento organico del personale aveva ancora piena valenza a tale data non essendo intervenuti provvedimenti e leggi modificative a seguito del trasferimento delle competenze alle Regioni.

Con deliberazione n.421 del 26.10.1988 il Consiglio regionale della Calabria ha approvato all'unanimità la deliberazione dell'ESAC n.480/CS/88 del 15.07.1988.

A seguito di denunce pervenute alla Magistratura Ordinaria e Contabile, nonché agli Organi di controllo interni dell'Ente ed alla Regione Calabria, il Collegio dei Revisori dell'Ente con verbale n.88 del 19.4.1989, presente il Magistrato della Corte dei Conti preposto al controllo, ravvisavano l'esigenza che la problematica venisse definita con provvedimento legislativo modificativo dell'art.35 della L.R. 21/1985.

La Giunta regionale si determinava, quindi, a predisporre apposito disegno di legge che, approvato con deliberazione n.4752 del 6.12.1989, veniva posto, poi, alla attenzione del Consiglio Regionale (n.372) che non lo ha mai discusso.

Senonchè, l'Amministrazione, al fine di evitare conseguenze negative in attesa della definizione del problema, con deliberazione n.124/CS/90 del 13.02.1990, ha inibito la utilizzazione delle somme accantonate da parte del dipendente ed ha deliberato le condizioni necessarie per rientrare in possesso in qualsiasi momento delle somme contabilizzate a tale titolo.

Con successiva nota n.97/C/92 del 29.5.1992, l'Amministrazione riproponeva all'On.le Assessore Regionale all'Agricoltura altro disegno di legge tuttora all'esame della Regione Calabria.

La delibera n.480/CS/88, n.872/CS/88, attuativa della precedente, e la n.124/CS/90 sono tuttora operanti nell'attesa che il problema venga definito con provvedimento legislativo per come sopra riproposto.

Le somme finora maturate e accantonate sono investite in titoli di Stato e sono nella piena disponibilità dell'Amministrazione, che, in ogni momento, può procedere alla loro restituzione per la parte trattenuta ai dipendenti (5%) o al recupero per la parte a carico dell'Ente (10%) unitamente agli interessi maturati.

CONCLUSIONI

Da quanto sin qui esposto, si può desumere che si è cercato di controdedurre con sufficiente legittimazione alle "osservazioni e raccomandazioni" del Collegio dei Revisori dei Conti, limitatamente a quelle riferibili a circostanze e questioni di esclusiva competenza dell'Ente; si è omesso, invece, di trattare quelle che sono riconducibili ai comportamenti di Organi di altri Enti.

E' appena il caso di annotare, infine, che l'Amministrazione e le strutture dell'Ente, anche separatamente per quel che riguarda le specifiche e non interferenti competenze del Servizio Ragioneria, per il bilancio dell'ESAC-Ente, e del coordinamento di ESAC-Impresa, per quel che concerne il bilancio separato delle attività rientranti, in tale comparto, restano a disposizione per fornire, eventualmente, la documentazione cui si fa riferimento nella relazione e per esplicitare quanto argomentato nella stessa.

Allo stesso modo, il Servizio Personale dell'Ente resta disponibile per, eventualmente, documentare e circostanziare quanto nella relazione è riferito in ordine al personale dipendente di ruolo dell'Ente, mentre il Coordinamento ESAC-Impresa è impegnato a fornire ogni elemento per il personale delle sue Gestioni.



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dr. Mario Petrillo)

IL DIRETTORE REGG. DEL SERVIZIO RAGIONERIA
(Rag. Alessandro Chiappetta)

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PERSONALE
(Dr. Gigi Giuseppe Maiolo)